

Roma, 25 marzo 2019

Comunicato Ufficiale n. 1001/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale,

preso atto che:

- in data 4 marzo 2019, con messaggio inviato tramite posta elettronica certificata, la società ASD Rimini Baseball ha comunicato all'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti della FIBS il ritiro dal Campionato Italiano di serie A1 e dalla Coppa Campioni;
- la società medesima aveva in precedenza presentato regolare richiesta di iscrizione al campionato di cui si tratta;
- in data 21 marzo 2019 il Consiglio Federale, in considerazione del ritiro dal campionato di A1 baseball comunicato dalla società ASD Rimini Baseball, ha disposto di non procedere alla sua sostituzione con altra società nel Campionato interessato;
- l'art. 2.06 del Regolamento Attività Agonistica prevede che *"La società che non si iscrive al campionato o, dopo l'iscrizione ad una serie di campionato e prima che questo abbia inizio, rinunci espressamente a parteciparvi, oltre che essere passibile di sanzioni disciplinari e dell'incameramento della cauzione o dell'escussione della fideiussione, è retrocessa per l'anno successivo all'ultima serie di campionato ed è tenuta al pagamento delle ammende previste"*.
- sempre a tenore del diano richiamato art. 2.06 R.A.A., per il caso in cui la società rinunci al campionato *"I giocatori, a loro richiesta da inviare in Federazione e per conoscenza alla società di appartenenza, possono andare in prestito gratuito ad altra società. I giocatori rimangono vincolati alla società per i 3 anni successivi alla rinuncia. Fino a quando la società non riacquisce il diritto di partecipare alla serie a cui aveva rinunciato e comunque non oltre il termine dei 3 anni i giocatori a loro richiesta possono andare annualmente in prestito gratuito ad altra società. Se al termine dei 3 anni la società non riacquisce il diritto a partecipare alla serie a cui aveva rinunciato i giocatori sono automaticamente liberi"*;
- In caso di rinuncia al campionato di serie A1 il § 9.1 della Circolare Attività Agonistica prevede un'ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila);
- Per quanto occorrer possa, pur non essendo questione di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, spettando semmai al Consiglio Federale - ex art. 2.08 R.A.A. - ogni eventuale valutazione in ordine all'esenzione dalle sanzioni inflitte per la rinuncia, si ritiene opportuno evidenziare come la comunicazione inviata dall'A.S.D. Rimini Baseball non contiene invocazioni a cause di forza maggiore, né adduce motivi gravi e straordinari sottesi alla rinuncia.

Per tutti questi motivi

Il Giudice Sportivo Nazionale, accertato che il ritiro della A.S.D. Rimini Baseball è avvenuto dopo l'iscrizione al Campionato di Serie A1, e prima dell'inizio del campionato medesimo, dispone:

1. ai sensi dell'art. 2.06 del R.A.A. l'incameramento della cauzione versata all'atto dell'iscrizione dalla società in menzione, ovvero l'escussione della Fideiussione per l'equivalente nel caso in cui la cauzione non fosse stata versata;
2. Ai sensi del § 9.1 della Circolare Attività Agonistica Baseball per l'anno 2019 infligge alla società A.S.D. Rimini Baseball la sanzione dell'ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila), quale conseguenza della rinuncia dal campionato di serie A1.
3. Quanto ai giocatori, ai sensi dell'art. 2.08 del R.A.A. gli stessi potranno ottenere il prestito gratuito ed essere così tesserati per altra società previo invio di comunicazione alla FIBS e, per conoscenza, alla società A.S.D. Rimini Baseball.

Si pubblici.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dr. Silvano Filippi

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

Tel. 06 32297206 - E-mail: giudice.sportivo@fibs.it — PEC giustizia.sportiva@postecert.it -Sito internet: www.fibs.it

Cod. Fisc. 05275570587 - P. IVA 01383101001